

» de' beni immobili ne' luoghi pii o ecclesiastici, contra l'intenzio-
» ne, forse non ben maturata, dei testatori secolari. »

Le successioni, non fissate da particolare dichiarazione testam-
mentaria, vengono stabilite e determinate in appresso. Vi è coman-
dato infatti, che — « i figli e le figlie nate da maschio siano am-
messe alla successione colle figlie non *per capi*, come stabilivasi nel
lib. IV della compilazione del Tiepolo, ma *per stirpe*; e che le *nipoti*
e le *pronipoti*, nate da maschio, vengano anch' elleno ammesse alla
successione con le figlie, non *per capi*, ma *per stirpe* (1). » — Fu
abolita inoltre l' antica legge, ch' escludeva affatto le madri del suc-
cedere ai loro figli e figlie; e fu decretato invece, che, mancando
tutti gli ascendenti e discendenti e collaterali, la madre debba suc-
cedere al figlio e alla figlia. « Legge fu questa, dice il Tentori,
» d' eguale equità e nel provvedimento ben dovuto alle relazioni ma-
» terne e nella moderata limitazione del caso: giacchè neppur la
» madre è costretta dal diritto veneziano a lasciare nel suo testa-
» mento porzione alcuna de' suoi beni dotali o dimissoriali a' propri
» figliuoli. »

Circa i contratti s' ebbe particolare premura di quelli di loca-
zione e di quelli di vendita e compera. Ai primi fu posto un limite
per determinare i casi, nei quali il padrone locatore può scacciare
di casa il pigionale, quand' anche non fosse compiuto il tempo della
locazione; e per assegnare al pigionale un tempo ragionevole, in
cui procurarsi un'altra abitazione. E quanto alla compra e vendita,
è da sapersi, che i parenti del venditore avevano per l' addietro il
diritto di comperare a prezzo minore del convenuto, sicchè nasce-
vano da questa eccezione moltissimi abusi a danno dei venditori;
perchè non di rado avveniva, che i veri compratori patteggiavano
con taluno dei parenti del venditore, e così ottenevano a minor
prezzo la cosa desiderata. Per impedire il quale disordine fu co-
mandato, che i giudici competenti esigessero dai compratori e dai

(1) Ved. il Tentori, luogo cit.